



MILANOSPORT S.p.A.  
Viale Tunisia N. 35 – 20124 Milano  
Tel. 02-62345107 Fax 02-62345191  
sito internet: [www.milanosport.it](http://www.milanosport.it)

#### **ALLEGATO 6**

**SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO  
FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PISCINA ED ACQUA  
SANITARIA - REP. 9/2021 - CIG: 8837063F12.**

**Contratto d'appalto per la Fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque di piscina ed acqua sanitaria - REP. 9/2021 - CIG: 8837063F12.**

\*\*\*\*\*

**Milanosport S.p.A.** – di seguito denominata “**Stazione Appaltante**” – con sede legale in Milano al Viale Tunisia n. 35 – C.F./P. I.V.A. n. 10809480154, iscritta alla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi al n. 10809480154, in persona di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/19\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede societaria, munito dei necessari poteri e con esclusione di qualsiasi altra responsabilità derivante da normative relative al ‘Committente’

**E**

\_\_\_\_\_ – di seguito denominato semplicemente “**Appaltatore**” - con sede legale in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, c.a.p. \_\_\_\_\_, C.F./P. I.V.A. n. \_\_\_\_\_, iscritto alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/19\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti dal \_\_\_\_\_, nel seguito per brevità denominato “Appaltatore”.

**PREMESSO**

- a) Che con Determina del 16/07/2021 è stata approvata la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della Fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque di piscina ed acqua sanitaria - REP. 9/2021 - CIG: 8837063F12, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’importo complessivo stimato presunto pari ad € 1.438.669,62 (euro unmilionequattrocentotrentottomilaseicentosessantanove/62), oltre I.V.A., determinato sommando i prezzi unitari dei prodotti, soggetti a ribasso, moltiplicati per le quantità stimate presunte per 36 (trentasei) mesi.
- b) Che avvalendosi del sistema di intermediazione telematica denominato “Sintel”, presente sul portale A.R.I.A. (Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti) di Regione Lombardia, Milanospport ha pubblicato in data 21/07/2021 il Bando di gara, con scadenza prevista alle ore 10,00 del 05/08/2021, sulla Gazzetta dell’Unione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet della Committente [www.milanosport.it](http://www.milanosport.it) nella sezione “Gare d’Appalto”, e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;
- c) con Determinazione del \_\_\_/\_\_\_/2021, adottata da \_\_\_\_\_, sono stati approvati i verbali di gara ed è stata proposta l’aggiudicazione al sopra menzionato Appaltatore;
- d) con Determinazione del \_\_\_/\_\_\_/2021, adottata da \_\_\_\_\_, è stato aggiudicato l’appalto in parola al suddetto Appaltatore con comunicazione in data \_\_\_/\_\_\_/2021 la cui offerta economica per prezzi unitari è risultata la migliore sulla base del criterio del minor prezzo, come si evince dai verbali di gara in atti;
- e) sono stati effettuati nei confronti dell’Appaltatore - con esito favorevole - gli accertamenti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. inerenti alle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara, nonché le verifiche circa il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- f) sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste dalla normativa vigente;
- g) l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, nonché la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di importo adeguato e le ulteriori polizze richieste;
- h) il Rappresentante Legale dell'operatore economico, come sopra comparso, dichiara espressamente che sono state controllate dall'operatore economico medesimo a mezzo di persone di sua completa fiducia, la congruità e la completezza degli elaborati di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli elaborati adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire i prezzi offerti, attestando, altresì, di avere effettuato una verifica della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia delle prestazioni in appalto, in modo da soddisfare completamente, sotto ogni profilo, le esigenze della Stazione Appaltante.

Ritenuto quanto precede parte integrante e sostanziale del presente contratto, fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, come sopra rappresentati,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse, gli allegati al presente contratto, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2 - Oggetto**

La Stazione Appaltante, come sopra rappresentata, affida all'Impresa \_\_\_\_\_, che come sopra rappresentata accetta, l'appalto della Fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque di piscina ed acqua sanitaria - REP. 9/2021 - CIG: 8837063F12, come meglio precisata nel Capitolato speciale d'Appalto, qui espressamente richiamato, sebbene non materialmente allegato.

La Fornitura deve essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità a quanto approvato con i provvedimenti richiamati nelle premesse e con piena osservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d'Appalto e nell'offerta presentata.

### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'appalto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data dell'ordine/comunicazione di servizio del Responsabile del Procedimento o da altra data evidenziata nella comunicazione di affidamento della Fornitura in funzione dei tempi di aggiudicazione.

### **Art. 4 - Importo**

Il corrispettivo per l'esecuzione della Fornitura è dato, per ogni ordinativo, dai prezzi unitari offerti per ciascun prodotto, moltiplicati per le quantità ordinate e regolarmente consegnate alla Stazione Appaltante.

L'importo complessivo stimato presunto, che non ha valore contrattuale, per l'intera durata dell'appalto è pari ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_) oltre I.V.A., determinato sommando i prezzi unitari offerti a ribasso per i prodotti, moltiplicati per le quantità stimate presunte dei prodotti di cui all'Allegato B, comprensivi di trasporto e consegna.

Il contratto è stipulato a misura e sarà mensilmente liquidato sulla base dell'effettivo fabbisogno durante il periodo di durata contrattuale, in relazione alle forniture effettivamente prestate. Si rinvia all'art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto.

Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non contemplati dal presente contratto, dal Capitolato speciale ed allegati richiamati. Pertanto, l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

In caso di necessità la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso di esecuzione del contratto, di introdurre variazioni rispetto alle consistenze (Impianti) oggetto di appalto, con contestuale diminuzione o aumento delle quantità di prodotto stimate presunte che non hanno valore contrattuale e con l'obbligo dell'Appaltatore di adempiere alle medesime condizioni. Pertanto, il valore complessivo stimato del contratto potrà essere adeguato in aumento od in diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta, o far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto Ministeriale del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, il Codice di fatturazione elettronica da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinataria" del tracciato della fattura elettronica, è il seguente: XWJKNZD.

Milanosport è soggetta allo *split payment* a norma dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 così come modificato dal D.L. 50/72017 convertito con L. 96 del 21 giugno 2017.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., provvede al pagamento della fattura entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento della fattura previa verifica della regolarità del servizio eseguito e di regolarità dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Per il saldo delle prestazioni si rinvia all'art. 21 del Capitolato speciale d'Appalto.

#### **Art. 5 - Garanzia definitiva e coperture assicurative**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, adeguata nei termini indicati dall'art. 15 del Capitolato speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata contrattuale e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

La garanzia dovrà essere integrata, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ogni volta che la Stazione Appaltante avrà proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Pertanto, la Stazione Appaltante ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente dedotti, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata alla data di emissione del Certificato di verifica di conformità.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni danno cagionato durante l'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato speciale d'Appalto, qui espressamente richiamato, pertanto, l'Appaltatore ha prodotto adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo adeguato.

#### **Art. 6 - Esecuzione delle prestazioni**

La fornitura e le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere svolte dall'Appaltatore in conformità alle condizioni e modalità tutte previste dal Capitolato speciale, nel rispetto delle norme vigenti.

Direttore dell'esecuzione del presente Contratto è \_\_\_\_\_ (di seguito, il "Direttore dell'Esecuzione del Contratto"), che provvederà alla verifica dell'avanzamento delle prestazioni di competenza dell'Appaltatore, al monitoraggio delle prestazioni, ai rapporti con il Responsabile della Fornitura nominato dall'Appaltatore.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, successivamente all'espletamento in senso favorevole delle attività di verifica di propria competenza, provvederà ad apporre il proprio benestare sulle fatture emesse dall'Appaltatore.

Il Responsabile del Servizio per conto dell'Appaltatore è il Sig. \_\_\_\_\_.

#### **Art. 7 - Penali**

Nel caso di inadempimenti e ritardi saranno applicate le penali previste dall'art. 16 del Capitolato, con le modalità ivi previste.

Qualora gli inadempimenti siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento dell'eventuale maggior danno, con particolare riguardo alle inadempienze idonee a causare gravi danni all'immagine della Stazione Appaltante

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto di ricorrere ad altra impresa, addebitando all'Impresa i relativi oneri sostenuti.

## **Art. 8 - Risoluzione del contratto e recesso**

Si richiama espressamente l'art. 17 del Capitolato speciale d'Appalto.

Come disposto all'art. 3, co. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo di strumenti atti a consentire la piena tracciabilità finanziaria.

## **Art. 9 - Domicilio e recapito dell'Appaltatore**

Ai sensi dell'art. 11 del Capitolato, elegge e mantiene, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio presso \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del proprio Responsabile della Fornitura, nei rapporti con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La nomina del Responsabile della Fornitura deve essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

## **Art. 10 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e agli accordi integrativi, territoriali e aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

L'Appaltatore, altresì, è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

## **Art. 11 - Subappalto**

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente appalto è direttamente affidata all'Appaltatore; il subappalto delle prestazioni, in conseguenza di quanto dichiarato negli atti di gara, è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 50% dell'importo contrattuale del valore subappaltabile. Si rinvia a quanto stabilito nell'art. 14 del Capitolato speciale d'Appalto.

## **Art. 12 - Modificazioni dell'operatore economico**

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

### **Art. 13 - Osservanza del Capitolato, leggi, norme e regolamenti**

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel Capitolato speciale d'Appalto, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti.

### **Art. 14 - Documenti facenti parte integrante del contratto**

Fanno parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati benché non allegati:

1. il Capitolato speciale d'Appalto con i relativi allegati ivi richiamati;
2. le Polizze di Garanzia;
3. il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4. la L. 120/2020 e s.m.i.;
5. l'offerta economica dell'Appaltatore.

L'operatore economico dichiara di aver a disposizione ed accettato i predetti documenti.

### **Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. e a tal uopo indica di seguito gli estremi identificativi del conto sul quale saranno veicolati i flussi finanziari:

- Istituto di Credito: \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ – \_\_\_\_\_
- CODICE IBAN \_\_\_\_\_;
- la/e persona/e delegata/e ad operare sul conto é/sono:
  - a) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/19\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_;
  - b) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/19\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_.

### **Art. 16 - Trattamento dati personali**

#### **L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.**

L'Appaltatore verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati e lo stesso si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

L'Appaltatore dichiara:

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente la propria Committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto della Committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

### **Art. 17 - Legge applicabile e foro competente**

Il presente Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.

Salvo quanto previsto dall'art. 19 del Capitolato speciale, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È, pertanto, esclusa la clausola arbitrale.

#### **Art. 18 – D.Lgs. 231/2001 e Codice Etico**

L'Appaltatore nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare ed a fare rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. ed il Codice Etico adottati dalla Stazione Appaltante e pubblicati sul sito internet aziendale all'indirizzo <https://www.milanospport.it/istituzionali/trasparenza/>.

L'Appaltatore \_\_\_\_\_ dichiara di:

- a) conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;
- b) di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Il "Modello") di cui costituisce parte integrante il Codice Etico, adottato da Milanospport S.p.A. e resi disponibili ai terzi sul sito internet [www.milanospport.it](http://www.milanospport.it), sezione "Società" e di impegnarsi, di conseguenza, a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello per tutta la durata del contratto o comunque della sua collaborazione con Milanospport. Le parti si danno espressamente atto che ogni violazione dei principi e dei comportamenti di cui al Modello da parte di \_\_\_\_\_ costituirà grave inadempimento ai sensi dell'art.1455 c.c..

Al verificarsi di tale inadempimento Milanospport S.p.A. potrà diffidare \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 1454 c.c. a porre rimedio alla violazione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di messa in mora. In difetto, ovvero in caso di reiterazione dell'inadempimento, il contratto con \_\_\_\_\_ si intenderà risolto ai sensi dell'art.1456 c.c., salvo il diritto di Milanospport al risarcimento del danno subito.

La risoluzione del presente Contratto per inosservanza da parte di \_\_\_\_\_ delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà, altresì, la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art.1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno ovvero patto comunque denominato in essere tra le Parti e fermo sempre il diritto di Milanospport al risarcimento del danno nei confronti di \_\_\_\_\_.

**La Stazione Appaltante  
MILANOSPORT S.p.A.**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**L'Appaltatore**

\_\_\_\_\_  
**Il Legale Rappresentante**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_